

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEZ.III Bis DI ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**(Ric. n. 6334/2019)**

La prof.ssa **Maria Antonia Rita Larocca** (C.F. LRCMNT64S68A149C) residente in Alberobello (BA) alla Via Almo n. 23, rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale in calce al ricorso originario dagli Avv.ti Giovanni Pellegrino (CF: PLLGNN39A04E506L; pec: [avv.giovanni.pellegrino@pec.it](mailto:avv.giovanni.pellegrino@pec.it)) e Valeria Pellegrino (CF: PLLVLR65L55H501S; pec: [valeria.pellegrino@pec.it](mailto:valeria.pellegrino@pec.it)); Fax 06/68135991- 0832/256273) e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma al Corso Rinascimento n. 11

**Contro: Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t.:

**nonché** nei confronti della prof.ssa : **Angelinda Griseta.**

**per l'annullamento**

del Decreto a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico- 12.08.2021 n. 1357, con cui è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 e della relativa graduatoria nominativa allo stesso allegata; del verbale di correzione n.3 11.02.2019 e della griglia di valutazione degli elaborati della ricorrente ostesi soltanto in data 24.8.2021; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, già impugnato con il ricorso introduttivo.

\* \* \*

**1.** Con il ricorso introduttivo (i cui contenuti si danno per noti) la Prof.ssa Larocca ha già censurato gli esiti della prova scritta relativa al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, volto al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, impugnando in particolare:

- il D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017;
- il provvedimento implicito di non ammissione alle prove orali del concorso;
- i provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019;
- il giudizio formulato sulla prova scritta ed il relativo verbale di valutazione;
- in parte qua il bando di concorso ed il DM n. 138/17;
- il provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, e dei decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018 di nomina e composizione iniziale della Commissione.

Con motivi aggiunti 28.10.2019 l'originaria impugnazione è stata estesa al Decreto a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 01.08.2019 n. 1205, con cui è stata approvata la *“graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici”*; mentre con successivi ed ulteriori motivi aggiunti 27.10.2020 la Prof.ssa Larocca ha implementato l'impugnazione proposta, in ragione delle rettifiche della graduatoria nelle more intervenute, censurando in via derivata le illegittimità già fatte valere a carico dei precedenti provvedimenti impugnati.

**2.** E' quindi accaduto che la ricorrente, probabilmente unica candidata ancora non in possesso delle proprie valutazioni, rese accessibili sin da subito per tutti i concorrenti insieme ai relativi elaborati su piattaforma informatica (circostanza

che l'aveva costretta ad impugnare gli esiti del concorso senza possibilità di effettuare una compiuta difesa; sì che contestualmente all'originario ricorso era stata formulata istanza, ex art. 116 c.p.a., che l'on.le Collegio con ordinanza 05/07/2019 n. 8919, dopo aver disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso, ha *“ritenuto di valutare ... ai sensi dell'art. 116 comma 2 in sede di udienza pubblica”*), avendo appreso dell'accoglimento da parte di codesto on.le TAR (Sez. III Bis n. 2293/2020, confermata dal Consiglio di Stato Sez. VI con successiva sentenza n. 451/2021) di analoga impugnazione proposta da altri ricorrenti avverso il diniego di accesso a tutti gli elaborati dei vincitori, in data 6.8.2021, stante il proprio interesse differenziato e qualificato, ha reiterato la domanda già avanzata con riferimento ai propri elaborati e relativi verbali e griglie di valutazione ed ampliato quest'ultima, chiedendo di accedere anche agli elaborati, griglie di valutazione e verbali di correzione di tutti i candidati che avevano superato le prove scritte del concorso *de quo*.

Con nota 24.08.2021 il Ministero, in riscontro alla istanza di cui innanzi, ha proceduto alla trasmissione dei soli documenti inerenti la prova e la valutazione della Professoressa Larocca e negato l'accesso agli ulteriori atti richiesti, rilevando che *“l'ostensione dei documenti rimanenti seguirà l'esito favorevole all'istante del contenzioso pendente, rammentando che la sentenza n. 451/2021 del Consiglio di Stato, cui l'istanza in oggetto fa riferimento, fa stato solo tra le parti e non è estensibile erga omnes”*.

La solo parziale esibizione degli atti richiesti ha legittimato la ricorrente a proporre nuova istanza ex art. 116 c.p.a, per la quale è stata già fissata innanzi a codesto on.le TAR la Camera di Consiglio del 14.12.2021, ma ha altresì confermato l'illegittimità della valutazione operata dalla Commissione, già ampiamente censurata in ricorso, una volta che dalla griglia di valutazione, finalmente resa conoscibile, è emersa l'incomprensibile, e prima ancora illegittima, identità di **tutti punteggi** conseguiti in ognuno dei 5 quesiti a risposta aperta (relativi a 5 argomenti totalmente differenti) e per **ognuno dei**

**quattro criteri e degli otto indicatori, ognuno dei quali a propria volta articolato in un punteggio minimo e massimo con ben 4 intervalli**, peraltro gravemente insufficienti. A tutto ciò vi è da aggiungere che, sempre inspiegabilmente, il file relativo al verbale di correzione risulta “*creato*” solo il 17/08/2021, nonostante lo stesso sia datato 11.12.2019 ed il file relativo alla griglia di valutazione è in formato Jpeg e risulta acquisito mediante fotocamera di dispositivo mobile.

**3.** E’ peraltro accaduto che nelle more, con ulteriore decreto 12.08.2021 n. 1357, il Direttore Generale per il personale scolastico ha nuovamente rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso *de quo*, rettifica che onera la ricorrente di estendere la originaria impugnazione anche a tale ultimo atto e di implementare le censure già spiegate in ricorso mediante la proposizione dei presenti motivi aggiunti avverso i provvedimenti in epigrafe indicati per i seguenti ulteriori

## **MOTIVI**

### **A) ILLEGITTIMITA’ PROPRIA**

**I. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep.**

**1.** Come già esposto in narrativa la ricorrente solo oggi (ed a differenza di tutti i candidati che hanno conosciuto subito a valle della correzione gli esiti della propria valutazione, che doveva essere resa accessibile sul portale dedicato) ha potuto visionare la propria griglia di valutazione ed il relativo verbale; tale accesso conferma la fondatezza delle censure già proposte, stante l’irrazionalità ed inattendibilità delle identiche votazioni conseguite in **tutte e 5 le risposte fornite** con riferimento ai quesiti a risposta aperta.

Vero è infatti che la relativa griglia riporta i **medesimi punteggi per ogni differente quesito, per ogni criterio e persino per ogni indicatore, ognuno dei quali, a sua volta, era articolato in un punteggio minimo e massimo con**

**ben 4 intervalli;** posto peraltro che gli elaborati non contengono alcun segno grafico, annotazione e/o glossa idoneo a far comprendere sulla base di quali rilievi sia stato espresso un voto gravemente insufficiente e soprattutto identico per ciascuna risposta con riferimento a tutti gli indicatori -e ciò malgrado le domande presupponessero, ognuna, conoscenze ed approcci differenti e siano state tutte compiutamente svolte attraverso una articolata trattazione delle tematiche oggetto di concorso- non vediamo come possa ritenersi legittima la valutazione operata dalla Sottocommissione deputata alla correzione.

Da ciò non può che conseguire da un lato l'irrazionalità e l'evidente inattendibilità del giudizio espresso, dall'altro il palese difetto di motivazione, essendo indubbio che in ipotesi quali quella di specie il punteggio conseguito- **che certamente contrasta con le normale casistica ascrivibile alla soggettività della valutazione o alla discrezionalità tecnica** ed è talmente *singolare* da far inferire che i Commissari abbiano erroneamente riportato una votazione inesatta e/o quantomeno riferibile ad uno solo dei quesiti- si sostanzia in una *non motivazione* o quantomeno in una *motivazione solo apparente*, poichè stereotipata, e come tale *tamquam non esset*.

Tale illegittima valutazione, come noto, ha comportato la non ammissione della ricorrente alla prova orale e conseguentemente la sua definitiva esclusione dal novero dei vincitori; e ciò sebbene la stessa avrebbe meritato un giudizio migliore e più equo, come potrà agevolmente verificare codesto on.le TAR già da una semplice lettura delle risposte fornite (sul punto e nell'ottica della piena dimostrazione di quanto sino ad oggi censurato, la ricorrente, ha sottoposto comunque a verifica i propri elaborati attraverso una perizia tecnica redatta dal Prof. Vito Piazza - indice 29.11.2019-, che, come già censurato nei nostri primi motivi aggiunti, cui per brevità rinviando, dimostra l'assoluta validità, in termini persino di eccellenza, delle prove sostenute, proprio con riferimento ai criteri di valutazione che la Commissione avrebbe dovuto applicare ).

Quanto precede attesta ancora una volta l'illegittimità da cui è affetto l'operato

dell'organo giudicante, non solo perché ove la Commissione avesse fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione l'odierna ricorrente avrebbe senza dubbio conseguito un'utile collocazione in graduatoria, ma anche perché i giudizi sulle prove svolte dalla ricorrente sono privi di qualsivoglia motivazione, tanto più necessaria nella specificità del caso oggi all'esame in ragione della **singolare e non credibile** identità dei punteggi attribuiti.

In una situazione di tal tipo non potrebbero mai considerarsi applicabili i noti principi giurisprudenziali secondo cui la valutazione della Commissione può ritenersi legittimamente sintetizzata nel solo punteggio numerico.

Ed infatti ciò che oggi è in discussione non è solo il mero dato numerico in se' (gravemente insufficiente nonostante la compiutezza delle risposte), ma anche la palese inattendibilità delle operazioni tecniche svolte, riscontrabile *icti oculi* dall'on.le Collegio già solo considerando come sia statisticamente impossibile anche solo ipotizzare che ben 5 risposte differenti abbiano ottenuto **tutte** i medesimi punteggi per ogni intervallo e quindi **per ben 8 indicatori e 32 scale di riferimento**,

Sul punto quindi il giudizio espresso è certamente censurabile e conseguentemente illegittimo per evidente illogicità, superficialità, incompletezza, carenza di motivazione ed incongruenza manifesta, criticità emergenti dalla sola disamina fattuale e documentale e tali da configurare un palese eccesso di potere.

\*

Quanto precede milita per l'accoglimento del ricorso, dei successivi motivi aggiunti e dell'odierna implementazione dell'impugnazione con conseguente annullamento degli atti di valutazione della ricorrente e sua ammissione alle prove orali previa, ove occorra, rivalutazione della prova scritta.

E' quindi solo in una prospettiva subordinata che si propongono le seguenti ulteriori censure, volte a far valere l'interesse strumentale alla riedizione della procedura.

## **II Eccesso di potere. Sviamento. Violazione art. 97 Cost. Rep. Violazione dell'anonimato e dei generali principi di trasparenza e imparzialità.**

2. A conferma della innanzi censurata inattendibilità delle operazioni tecniche svolte vi è peraltro non solo il ritardo con cui la ricorrente ha potuto conoscere le proprie valutazioni (e ciò sebbene, lo si ribadisce, queste dovessero essere rese immediatamente consultabili sul portale dedicato a mezzo accesso riservato; portale dove invece quanto alla posizione della Prof.ssa Larocca erano stati “caricati” solo i relativi elaborati), ma anche e soprattutto le modalità di conservazione della documentazione da parte dell'Amministrazione, una volta che il file relativo al verbale di correzione risulta creato e modificato il 17/8/2021 (quindi subito a valle della reiterata richiesta di accesso della ricorrente) nonostante lo stesso sia datato 11/2/2019, mentre quello relativo alla scheda di valutazione/correzione è in formato Jpg, acquisito l'11/02/2019 mediante fotocamera di un dispositivo mobile (Huawei EML-L29, per come risultante dai *metadati* del file).

Orbene, posto che è già alquanto singolare che il verbale inerente le operazioni di correzione non sia mai stato digitalizzato prima della reiterata richiesta della ricorrente, è certamente illegittima la acquisizione e conservazione del file inerente la valutazione della stessa mediante fotocamera di “cellulare; e ciò sia perchè una tale modalità di acquisizione e conservazione contrasta apertamente con i contenuti del verbale n. 3 del 25.1.2019 (doc. 6 indice 28.5.2019), in cui la Commissione in seduta plenaria aveva stabilito che “... *la scheda di correzione dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito verbale sulla piattaforma messa a disposizione per la valutazione delle prove scritte, con indicazione del numero e della data*”; **tenuto altresì conto che la relativa griglia non riporta indicazione della data**; sia ed ancor prima perchè, evidentemente, acquisire e detenere su un dispositivo mobile (riceducibile a chi?!) la valutazione di un candidato (non escludiamo che la stessa modalità sia

stata utilizzata per altri concorrenti) equivale ad obliterare i più basilari principi di buon andamento, imparzialità, uguaglianza, trasparenza e *par condicio* tra i candidati, cui consegue la assoluta incertezza in merito alle modalità di custodia e sulla genuinità dei documenti di valutazione della prova della ricorrente.

È proprio in ragione dell'esigenza di preservare tali generali principi che la Pubblica Amministrazione dovrebbe agire secondo regole rigide e soprattutto certe, volte a modulare cautele e accorgimenti prudenziali anche nell'ottica della trasparenza dell'azione pubblica; sì che quando essa si discosta, come nel caso, in modo percepibile da tali regole si determina *“una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva”* (ex multis Cons. Stato Ad. Plen. 26/2013), poiché in grado di minacciare il bene protetto da suddette regole.

Tutto ciò posto ed in tale complessiva situazione, che ci pare non necessiti di ulteriori approfondimenti, rimettiamo ad ogni buon conto alla serena valutazione dell'on.le Collegio l'opportunità di effettuare una istruttoria e/o verifica, a mezzo di esperti informatici, in ordine alle effettive modalità di acquisizione e conservazione del file in oggetto, che già da non addetti ai lavori abbiamo riscontrato provenire da dispositivi mobili, nonché di ulteriori file contenenti valutazioni di altri candidati e riconducibili alla medesima sottocommissione (n. 31) che ha provveduto alla correzione degli elaborati della ricorrente.

## **B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA**

I provvedimenti oggetto dei presenti motivi aggiunti sono affetti in via derivata dalle illegittimità già fatte valere con il ricorso introduttivo e con i primi e secondi motivi aggiunti (rispettivamente del 28.10.2019 e 27/10/2020) a carico degli atti presupposti impugnati, che qui di seguito, per comodità, integralmente si ripropongono.

*I. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep.*



*Come anticipato in fatto, la ricorrente ha riportato con riferimento a tutti e cinque i quesiti a risposta aperta **il medesimo punteggio** (pari ad 8,5 per ogni quesito), peraltro fortemente negativo; e ciò malgrado le domande presupponessero, ognuna, conoscenze ed approcci differenti e siano state tutte compiutamente svolte.*

*Appare quindi quantomeno singolare che la prof.ssa Larocca abbia conseguito in ciascuna di esse **identica** valutazione, tanto più se si tiene conto della modalità di attribuzione del punteggio, suddivise per ciascun criterio in indicatori, ognuno dei quali articolato in un punteggio minimo e massimo con ben 4 intervalli.*

*Altrettanto singolare è poi che alla ricorrente siano stati attribuiti ben 18 punti su 20 per i quesiti a risposta chiusa in lingua inglese, la cui valutazione è oggettiva, mentre nei quesiti a risposta aperta -in cui la valutazione è affidata alla discrezionalità della Commissione- sia risultata sostanzialmente insufficiente, peraltro con un punteggio esattamente sovrapponibile per ogni risposta.*

*Già tale rilievo evidenzia un primo profilo di palese inattendibilità della valutazione espressa dalla Sottocommissione, atteso che è difficile anche solo immaginare che ben 5 risposte abbiano ottenuto i medesimi punteggi per ogni intervallo e quindi **per ben 8 indicatori e 32 scale di riferimento**, tanto da far sorgere il dubbio che i Commissari abbiano erroneamente riportato nella scheda della ricorrente un punteggio inesatto e/o quantomeno riferito ad uno solo dei quesiti.*

*Peraltro, pur non conoscendo allo stato la griglia di valutazione redatta dalla sottocommissione con riferimento all'elaborato della ricorrente, è comunque indubbio che in ipotesi quali quella di specie il punteggio conseguito, che certamente contrasta con le normale casistica ascrivibile alla soggettività della valutazione o alla discrezionalità tecnica, si sostanzia in una motivazione apparente, poichè stereotipata, e come tale tamquam non esset.*

*Né sull'elaborato vi è alcun segno grafico, annotazione e/o glossa idoneo a far comprendere sulla base di quali rilievi sia stato espresso un voto gravemente insufficiente e soprattutto analogo per ciascun quesito.*

*Orbene, pur conoscendo quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimamente sintetizzato nel voto numerico il giudizio della Commissione, ci sia consentito rammentare l'ulteriore e recente indirizzo, di non poche pronunce, secondo cui "l'attribuzione del voto numerico...deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione*

sopra indicati” (Tar Catania, sez. IV, 29.12.16 n. 3416; ord. cautelari della medesima sezione nn. 745/15; 770/15; 782/15; ord. caut. CGA nn. 217/17; 668/16, 653/15; 660/15; 70/16), ciò ancor più nella fattispecie in cui

il percorso valutativo della Commissione appare all’evidenza illogico ed il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile.

L’operato della Sottocommissione esaminatrice si pone, quindi, in contrasto con i principi generali dell’ordinamento stabiliti all’art. 97 Cost Rep, di cui l’art. 3 L. n. 241/90 e succ. mod. costituisce puntualizzazione, i quali impongono che l’azione amministrativa sia sempre improntata ai canoni di buona fede, correttezza, trasparenza ed imparzialità, e con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto la mancata conoscenza delle ragioni della non idoneità impedisce alla ricorrente di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

La motivazione degli atti amministrativi costituisce, infatti, un valido ed insostituibile strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità dell’Amministrazione, proprio allo scopo di attuare il precetto costituzionale di cui all’art. 113 Cost Rep, nonché di mettere al corrente i destinatari dell’atto delle ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento.

A ciò si aggiunga che da una semplice lettura delle risposte rese dalla ricorrente ci si avvede della compiuta ed articolata trattazione delle tematiche, sì che la prof.ssa Larocca avrebbe meritato un punteggio ben più elevato di quello assegnatole, perché incongruo anche rispetto agli stessi criteri determinati dalla Commissione.

\* \* \*

Quanto precede depone per l’accoglimento del ricorso con conseguente ammissione della ricorrente alla procedura, previa, ove occorra, rivalutazione della prova scritta.

E’ quindi solo in una prospettiva subordinata che si sollevano le seguenti ulteriori censure, volte a far valere l’interesse strumentale alla riedizione della procedura.

## **II. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Irrazionalità manifesta.**

Ai sensi dell’art. 8 del bando, nonché dell’art. 12 c. 2 del DM 138/17 “i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”.

Ora, considerato che il punteggio massimo attribuibile a tale prova è pari a 100 (art. 12 c 1 DM cit.) e la soglia di ammissione all’orale supera il giudizio di sufficienza (che coerentemente in una valutazione in centesimi si sarebbe dovuto attestare sui 60/100 e non 70/100), risultano certamente illegittime oltre che illogiche le previsioni inditve e

*regolamentari innanzi richiamate, con la conseguenza che la ricorrente, avendo conseguito un punteggio pari a 61,75 deve essere ammessa alla successiva fase concorsuale.*

***III. Violazione art. 97 Cost. Rep. Violazione art. 12 DPR n. 487/94 e dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione art. 10 e 11 DM n. 138/17. Violazione artt. 8 e 9 del bando. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste.***

*3.1. La negativa valutazione degli elaborati della ricorrente è illegittima anche perché consegue ad una illogica e irrazionale specificazione e parametrizzazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, che, peraltro, è intervenuta soltanto nella seduta di cui al verbale n. 3 del 25.1.2019, e quindi non alla prima riunione, in violazione di quanto stabilito dall'art. 12 DPR n. 487/94, e dopo l'espletamento delle prove scritte, che sono state sostenute senza che i candidati medesimi conoscessero nel dettaglio i parametri che sarebbero stati seguiti dalla Commissione.*

*Orbene il modus procedendi della Commissione, già di per sé illegittimo, perché contrario ai generali canoni di trasparenza che impongono la determinazione dei criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi in merito alla imparzialità dei lavori (la parametrizzazione dei criteri dopo la predisposizione delle tracce da parte della Commissione e lo svolgimento delle stesse da parte dei candidati presta il fianco al sospetto che gli stessi siano stati in qualche modo.... piegati a sostegno di aspetti non oggettivi), si aggrava, in ragione dei vizi che più direttamente subito di seguito si censureranno, anche a carico dei criteri medesimi.*

*3.2. Ed infatti è noto che i criteri di valutazione di un elaborato attengono (esclusivamente) alla forma e ai contenuti dello stesso.*

*Orbene la Commissione ha individuato un criterio (criterio 1 "coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previsto dall'art. 25 D. lgs. 165/2001), articolato in tre tipi di indicatori (1. valenza strategica delle azioni proposte all'interno di una visione unitaria dell'istituzione scolastica; 2 coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 3 articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema) non oggettivabile e che sostanzialmente rimette l'esito della sua applicazione alla sensibilità (e quindi all'arbitrio) del soggetto valutatore .*

*Ciò vale tanto più se si considera che detto criterio assume preponderanza rispetto agli altri 3 criteri fissati nel verbale, essendo l'unico cui è attribuibile un punteggio massimo sino a 6 punti.*

*Lo stesso rilievo non può che riguardare anche il criterio 3 "Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito" (articolato in due indicatori: 1 organicità e rigore nella trattazione; 2*

*Concisione e compiutezza della trattazione) ed il criterio 4 “correttezza logico formale” (anch’esso articolato in due indicatori: 1 proprietà linguistico espressiva, 2 costruzione logica), in cui il margine di discrezionalità ed interpretazione è talmente ampio da tramutarsi in arbitrio.*

*A ciò si aggiunga che:*

- l’attribuzione di punteggi è stata effettuata sulla base di una scala ad intervalli ridotti e comunque prescindendo dal numero di intervalli;*
- i criteri denotano una insita contraddittorietà determinata dalla scelta di una scala di valori a 4 intervalli, pur a fronte di 3 indicatori a due uscite ed uno a tre uscite.*

*I criteri stabiliti dalla Commissione, in buona sostanza, non sono idonei a consentire un’adeguata graduazione del possibile apprezzamento degli elaborati; sì che la loro irrazionale formulazione ha finito per inesorabilmente condizionare l’apprezzamento degli elaborati della ricorrente.*

#### ***IV. Violazione art. 10 e 11 DM n. 138/17. Violazione artt. 8 e 9 del bando***

*Le previsioni regolamentari ed inditive innanzi richiamate prevedevano espressamente che le prove scritte avrebbero dovuto avere ad oggetto cinque quesiti a risposta aperta vertenti sulle materie di cui all’art. 10 c 2 del DM 138/17 e che la prova orale sarebbe dovuta consistere in “a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2 del decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica delle capacità di risolvere **un caso** riguardante la funzione di dirigente scolastico”.*

*Orbene nel caso di specie e contrariamente a quanto innanzi riportato almeno uno dei quesiti rivolti ai concorrenti (n. 3) comportava la risoluzione di un “caso”, che:*

- non solo poteva e doveva essere sottoposto al candidato unicamente durante la prova orale;*
- ma ad ogni buon conto imponeva ai concorrenti una disamina ed un approfondimento per il quale il totale del tempo a disposizione (150 minuti) non è risultato sufficiente (basti sul punto considerare che lo studio di un “caso” è stato oggetto delle prove scritte del medesimo concorso tenutosi nell’anno 2011, per lo svolgimento delle quali erano state previste 8 ore a fronte dei 10 minuti concessi per elaborare una soluzione consona e corretta per i totali 15 quesiti).*

#### ***V. Violazione art. 8 c 2 del bando. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.***

*A mente della norma in epigrafe richiamata “la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”; ciò però non è accaduto, una volta che per la Sardegna è stato determinato il differimento delle prove, che si sono svolte a ben due mesi di distanza dalle*

*precedenti (dal 17/10/2018 al 13.12.2018).*

*Orbene, pur volendo dare atto della sussistenza di impossibilità oggettive (rivenienti da avverse condizioni meteo) allo svolgimento contestuale delle procedure, non vi è dubbio che, in virtù della espressa previsione inditiva, l'Amministrazione avrebbe dovuto rinviare, in ogni sede, le relative prove, sì da assicurarne la simultaneità.*

*A ciò aggiungiamo che l'enorme divario temporale intercorso tra le due prove ha evidentemente agevolato quei concorrenti che hanno partecipato alla seconda tornata degli scritti, una volta che i quadri di riferimento predisposti dal MIUR -da pubblicarsi, ex art. 9 del bando, il giorno antecedente la prova e contenenti tra l'altro le indicazioni bibliografiche e/ sitografiche per la prova in lingua- sono rimasti identici per entrambe le date, con evidente vantaggio per quei candidati che, svolta la prova il 13.12.18, hanno avuto a disposizione ben due mesi (e non un giorno!) per la preparazione dei quesiti in lingua.*

*\* \* \**

***“ Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep.***

***1.1. Giova preliminarmente ribadire che:***

*-la ricorrente non ha ancora potuto accedere alla propria griglia di valutazione e relativo verbale al fine di comprendere l'inspiegabile identità di punteggio conseguita in ognuno dei 5 quesiti, relativi, lo si ribadisce, ad argomenti differenti (e ciò tanto più se si tiene conto delle modalità di attribuzione del punteggio, suddivise per ciascun criterio in indicatori, ognuno dei quali articolato in un punteggio minimo e massimo con ben 4 intervalli);*

*- gli elaborati non contengono alcun segno grafico, annotazione e/o glossa idoneo a far comprendere sulla base di quali rilievi sia stato espresso un voto gravemente insufficiente e soprattutto identico per ciascuna risposta; il tutto evidentemente in contrasto con i principi generali dell'ordinamento stabiliti all'art. 97 Cost Rep, di cui l'art. 3 L. n. 241/90 e succ. mod. costituisce puntualizzazione.*

*Ciononostante si è già censurato in ricorso l'illegittimità ed ancor prima l'anomalia dei punteggi riportati dalla ricorrente, che, con riferimento a tutti e cinque i quesiti a risposta aperta, ha conseguito il medesimo punteggio (pari ad 8,5 per ogni quesito), peraltro fortemente negativo; e ciò malgrado le domande presupponessero, ognuna, conoscenze ed approcci differenti e siano state tutte compiutamente svolte attraverso una articolata trattazione delle tematiche oggetto di concorso.*

*Con tale censura si è stigmatizzato, già in prima battuta, un primo profilo di irrazionalità ed*

evidente inattendibilità della valutazione espressa dalla Sottocommissione deputata alla relativa correzione, atteso che è difficile anche solo immaginare che ben 5 risposte abbiano ottenuto **identici punteggi** per ogni intervallo stabilito e quindi **per ben 8 indicatori e 32 scale di riferimento**, tanto da far sorgere il dubbio che i Commissari abbiano erroneamente riportato nella scheda della ricorrente un punteggio inesatto e/o quantomeno riferito ad uno solo dei quesiti.

Tale dubbio si rafforza, perchè ancora oggi la Prof.ssa Larocca, lo ribadiamo, non conosce la propria griglia di valutazione (unico modo per comprendere le modalità di attribuzione degli **identici punteggi a quesiti diversi**), che risulta ancora inaccessibile sul portale dedicato e che l'Amministrazione ha ommesso di esibire.

A tutto ciò abbiamo aggiunto l'irrazionalità di una valutazione tanto negativa, quanto inspiegabile e priva di motivazione, che certamente contrasta con la normale casistica ascrivibile alla soggettività o alla discrezionalità tecnica e che si sostanzia in una motivazione apparente, e come tale tamquam non esset.

Tale valutazione, ad oggi, comporta l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria in questa sede impugnata, sebbene la stessa avrebbe meritato un giudizio migliore e più equo, come potrà agevolmente verificare l'on.le TAR da una semplice lettura delle risposte fornite.

**1.2.** Sul punto, nell'ottica della piena dimostrazione di quanto sino ad oggi censurato, la ricorrente, come riferito in punto di fatto, ha domandato alla Amministrazione di accedere ed estrarre copia non solo della propria griglia di valutazione (che incomprensibilmente l'Amministrazione non ha ancora esibito in giudizio), ma anche di un sufficiente numero di elaborati corretti dalla medesima Sottocommissione n. 31.

L'istanza è stata accolta solo parzialmente ed in maniera generalizzata, sì da non consentire una verifica comparativa sull'operato di quella Commissione in termini di costanza ed omogeneità nei criteri di valutazione.

**2.1.** E tuttavia, proprio al fine di dimostrare l'illegittimità del giudizio attribuitole, la Prof.ssa Larocca ha sottoposto comunque a verifica i propri elaborati attraverso una perizia tecnica redatta dal Prof. Vito Piazza, che, come si avvedrà l'on.le Collegio, dimostra l'assoluta validità, in termini persino di eccellenza, delle prove sostenute, proprio con riferimento ai criteri di valutazione che la Commissione avrebbe dovuto applicare (!) .

**2.2.** L'analisi effettuata dall'Esperto incaricato, Dirigente Superiore del MIUR e Docente Universitario esperto in docimologia, si è sviluppata secondo la seguente metodologia:

“1. Ha fatto proprio i criteri di valutazione della Commissione giudicante;

2. Sulla base di detti criteri ha provveduto ad un esame globale in grado di cogliere la

*“vision” complessiva e la preparazione culturale e professionale della concorrente*

*3. Ha poi analizzato frasi per frasi e parola per parola sia in modalità sincronica che diacronica*

*4. Ha evidenziato i punti di forza e di debolezza*

*5. Ha provveduto a quella che ritiene essere la giusta “pesatura” attribuita agli indicatori*

*6. Ha usato la stessa scala docimologica dei commissari*

*7. Ha controllato i riferimenti normativi*

*8. Ha evidenziato il collegamento testuale e logico*

*9. Ha evidenziato i riferimenti linguistici, espressivi, e di competenza*

*10. Ha redatto la relazione sintetica finale.”*

*Il Prof. Piazza, peraltro, prima della disamina di ogni quesito e relativa risposta, ha inoltre aggiunto che la valutazione del Dirigente scolastico e, quindi, della ricorrente, deve essere vagliata in un contesto più ampio e pertanto non solo “nel suo ruolo di immedesimazione organica con l’Ufficio”, ma anche nei suoi aspetti globalmente considerati di “responsabilità, compiti, competenze relazionali e tecniche”, fil rouge che deve connotare la figura del D.S.*

*Con riferimento al **quesito n. 1** (“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: coordinamento delle attività degli organi collegiali nell’elaborazione, nell’attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell’offerta formativa”) quindi il Prof. Piazza ha rilevato come la risposta fornita dalla ricorrente evidenzi un: “ **Linguaggio appropriato** (proporre e non imporre, coinvolgimento, gruppi adhocratichi) **con uso di lessico idoneo** a rispondere al meglio alla richiesta del quesito. **Periodi precisamente coordinati con indicazione delle modalità procedurali e continuo coinvolgimento degli organi collegiali** sia nell’elaborazione, che nel monitoraggio. **La candidata mostra la necessità** - giustificata e legittima - **non solo di elaborare un piano che non sia “sine cura”, ma che possa realizzare la vision di QUELLA scuola, contemperando il bisogno di un’azione trasparente e condivisa in una logica di vera democrazia scolastica.** Non va infine sottaciuta la pertinente indicazione del precetto di Russel (La teoria è il miglior modo per agire nella pratica) che trova nella risposta al quesito puntuale applicazione”.*

*Con riferimento al **quesito n. 2** poi (“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: procedure di individuazione*

di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa) il consulente evidenzia come *“Il quesito viene affrontato elencando azioni da intraprendere. **La candidata dimostra una preparazione non solo specifica e professionale ma financo culturale, la cosiddetta preparazione ENCICLO-PEDICA (en kiklo-paidos, cultura in circolo, a tutto tondo). Le indicazioni normative (D.P.R. 275/99 e L 107/15) sull'ampliamento dell'offerta formativa rappresentano il punto archimedeo che giustifica il ricorso straordinario a risorse non rigidamente istituzionali e la ragione per la quale si cerchi l'esperto per una normale routine scolastica. La ricorrente non si ferma all'aut aut: o esperto esterno o esperto interno ma dimostra di aver introiettato il concetto di RETE in modo esteso e come modalità corrente di procedere per rispondere alle esigenze della scuola palesando una vision che ben risponde al quesito proposto”***.

Con riferimento al **quesito n. 3** (Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?) l'esperto rileva come *“La concorrente ha evidenziato non solo la pars destruens di baconiana memoria partendo da un incipit lapidario che va direttamente al cuore del problema ma anche quella vision ottimistica - un ottimismo critico - che deve caratterizzare ogni uomo di scuola, dirigente in testa: niente geremiadi sull'assenteismo ma il FARE. Perfetto è ad esempio il riferimento all'anagrafe dello studente. Le indicazioni proposte poi sono tutte eccellenti”*.

Quanto al **quesito n. 4** (“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: raccordo tra l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica autonoma”) il Prof Piazza dimostra la preparazione della ricorrente che, non solo *“ha risposto al quesito, descrivendo puntigliosamente la sinergia tra Piano e bilancio”, ma “Mostra di conoscere che il PTOF è triennale, mentre il bilancio è per anno solare e sa perfino conciliare questa “contraddizione istituzionale” con moderazione e visione chiara che la illuminerà nelle azioni concrete nella vita di ogni giorno della scuola”*.

Quanto all'ultimo **quesito n. 5** (“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche



strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”) l’esperto attesta che **“La candidata delinea un quadro chiaro, consequenziale e in grado di rispondere al meglio al quesito mostrando di conoscere un linguaggio specifico pertinente e un’elevata capacità di condensazione verbale: REM TENE, VERBA SEQUUNTUR fornendo proposte adeguate. Infatti la concorrente non solo indica un’azione “giusta” ma dimostra di fare attenzione ai dettagli, ad esempio ricordare il ruolo dell’insegnante di religione o quello cittadinanza e Costituzione che risulta essere il nerbo di tutta la nostra scuola”**.

In esito alla disamina delle singole risposte il Prof. Piazza ha quindi formulato il **giudizio conclusivo**, rilevando come **“ L’esame dei quesiti elaborati dalla ricorrente dimostrano come la stessa abbia centrato le giuste risposte dimostrando conoscenza e competenza non solo in ciascuna risposta ma nella vision complessiva della risoluzione dei problemi posti, dimostrando una cultura generale che bel lungi dall’essere mera erudizione, si dimostra capacità di affrontare i problemi con equilibrio e accortezza. Inoltre la cultura specifica richiesta dal bando di concorso a Ds viene mostrata e DIMOSTRATA da una lettura sinottica delle risposte ai quesiti. Il linguaggio usato ha una carica semantica che- sola- avrebbe dovuto far capire ai commissari che la valutazione avrebbe dovuto essere posta sulla linea non dell’aurea mediocritas, ma dell’eccellenza”**.

2.3. Orbene, le censure sino ad oggi formulate insieme all’indagine svolta dal perito all’uopo incaricato persuadono delle caratteristiche ascrivibili all’operato della Commissione, che può definirsi indubbiamente illogico e, soprattutto, irrazionale, una volta che gli elaborati della ricorrente corrispondono pienamente ai criteri di valutazione al cui rispetto la Commissione stessa si era autovincolata; con la conseguenza che all’esito della competizione concorsuale è stata definitivamente esclusa dalla graduatoria una candidata che, al contrario, meritava di esservi ricompresa.

In quest’ottica, dunque, le valutazioni effettuate dalla Commissione, così come riversate nella impugnata graduatoria, non possano sfuggire dapprima al vaglio di legittimità e successivamente ad una decisa “bocciatura”, stante la loro palese irrazionalità; ed infatti qualora la Commissione avesse fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione, l’odierna ricorrente avrebbe senza dubbio conseguito un’utile collocazione in graduatoria.

\* \* \*

Quanto precede milita per l’accoglimento del ricorso e degli odierni motivi aggiunti con conseguente annullamento degli atti di finalizzazione delle procedura ed ammissione della

*ricorrente alle prove orali previa, ove occorra, rivalutazione della prova scritta.*

*E' quindi solo in una prospettiva subordinata che si sollevano le seguenti ulteriori censure, volte a far valere l'interesse strumentale alla riedizione della procedura.*

***II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 e 16 D.M. 3.8.17 n. 138. Violazione e falsa applicazione art. 35 D.lgs 165/01. Violazione e falsa applicazione art. 71 DPR 445/00. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere. Sviamento. Irrazionalità manifesta.***

*1. Come anticipato in narrativa la ricorrente ha appreso con mail del 16.10. u.s. dell'esistenza di situazioni di incompatibilità afferenti alcuni commissari ed incidenti sulla regolarità della intera procedura.*

*In particolare il Dott. Marcucci, componente della Sottocommissione n. 12 in virtù di DDG 31.12.18 n. 2080, risulta aver preso parte in qualità di relatore, nell'anno antecedente alla indizione del concorso, al corso di preparazione alla selezione di cui si discute organizzato da Obelix S.C.S., società che si occupa di formazione (cfr attestato che si versa in atti). Tanto è avvenuto in assoluto spregio delle previsioni di cui all'art. 16 c. 2 lett. c) DM 138/2017, a mente del quale i presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle Sottocommissioni “non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”.*

*Lo stesso dott. Marcucci, peraltro, dal momento del conferimento dell'incarico sino ad oggi, risulta essere Sindaco del Comune di Alvignano (CE), conseguentemente, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi secondo quanto previsto dal richiamato art. 16 c. 2 lett. a) DM cit.; dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 165/01 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.*

*Nelle stesse situazioni di incompatibilità per aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso risultano essere la dott.ssa Davoli e la dott.ssa Busceti.*

***2. Orbene, posto che:***

- in data 25.1.19 (verbale n. 3) si è tenuta in seduta plenaria la riunione volta, tra l'altro, ad individuare i criteri di valutazione degli elaborati mediante la relativa griglia di valutazione;*
- che a tale riunione plenaria hanno partecipato anche “le 37 sottocommissioni esaminatrici nominate con decreto Direttoriale 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche” (cfr pag. 1 Verbale n. 3) di cui hanno fatto parte commissari incompatibili;*
- non vi è dubbio che il DDG 31.12.18 n. 2080 risulti illegittimo e conseguentemente illegittimi i giudizi formulati dalle Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni in*

*quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano o ab origine invalidi, perché adottati un organo illegittimamente costituito.*

*Sul punto codesto on.le TAR si è già favorevolmente pronunciato con la nota sentenza n. 8655/2019 che, sebbene allo stato sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3512/2019, chiediamo venga in questa sede confermata.*

\*\*\*

Per tutti tali motivi, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

### **CHIEDE**

a codesto on.le Tar di voler accogliere, previo occorrendo un supplemento istruttorio, l'impugnazione complessivamente proposta anche per come integrata dai presenti motivi aggiunti, e per l'effetto annullare tutti gli atti impugnati.

Con ogni salvezza e con vittoria delle spese di lite.

I sottoscritti difensori dichiarano che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, ha valore indeterminabile ed è pertanto soggetta al contributo unificato di euro 325,00.

I sottoscritti difensori dichiarano altresì che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 dall'Ufficio Poste Lecce Centro, sono conformi all'originale nativo del presente atto e che lo stesso viene notificato anche a mezzo pec.

Lecce-Roma 29.10.2021

Avv. Giovanni Pellegrino

Avv. Valeria Pellegrino